



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDINIA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA

PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

**Indirizzi attuativi per la gestione tecnico-amministrativa per
l'accesso ai contributi ex L.R. n. 30/2020 (art. 12, commi 1 e 2)
a favore dei soggetti privati per i danni occorsi
al patrimonio abitativo e alle attività economiche e produttive
per l'evento calamitoso che il 28 novembre 2020
ha colpito il Comune di Bitti**

INDICE

1.	INTRODUZIONE	3
2.	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	5
3.	ACCESSO AI CONTRIBUTI EX L.R. 30/2020.....	6
3.1.	Descrizione delle fasi del processo finalizzato alla concessione dei contributi	6
3.2.	Beni distrutti o danneggiati ammissibili a contributo e relative finalità	8
3.2.1.	Patrimonio abitativo privato – Beni danneggiati ammissibili a contributo	8
3.2.2.	Attività economiche e produttive – Beni danneggiati ammissibili a contributo.....	8
3.3.	Criteri per l’ammissibilità della spesa, tipologie di danni, massimali per le abitazioni principali e i beni mobili ivi ubicati	9
3.3.1.	Beni mobili.....	10
3.3.2.	Patrimonio abitativo privato - danni esclusi dal contributo	10
3.4.	Criteri per l’ammissibilità della spesa, tipologie di danni, massimali per i beni mobili registrati	11
3.4.1.	Beni mobili registrati esclusi dal contributo.....	11
3.5.	Criteri per l’ammissibilità della spesa, tipologie di danni, massimali per le attività economiche-produttive	11
3.5.1.	Attività economiche e produttive - danni esclusi dal contributo	13
3.6.	Termini, luogo e modalità per la presentazione della domanda di contributo	13
3.6.1.	Abitazioni, parti comuni e beni mobili ivi ubicati	13
3.6.2.	Beni mobili registrati	14
3.6.3.	Attività economiche e produttive	14
3.7.	Modalità di presentazione della domanda	15
3.8.	Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico	16
3.9.	Modulistica per la ricognizione dei danni	16
3.9.1.	Ricognizione danni per le abitazioni e i beni mobili ivi ubicati	16
3.9.2.	Ricognizione danni per i beni mobili registrati	17
3.9.3.	Ricognizione danni per le attività economiche e produttive.....	17
3.10.	Trasferimento o successione della proprietà	18
3.11.	Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti	18
3.12.	Tempistica per l’esecuzione degli interventi	19
3.13.	Erogazione dell’anticipazione del contributo	19
3.13.1.	Condizioni particolari per le attività economiche e produttive	19
3.14.	Decadenza dal contributo	20
3.14.1.	Ulteriori obblighi per le attività economiche e produttive	21
4.	CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	22
4.1.	Rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari	22
4.2.	Erogazione del saldo del contributo	22
4.3.	Perizia asseverata da un professionista abilitato	23

4.3.1.	Perizia asseverata per le abitazioni e i beni mobili ivi ubicati	23
4.3.2.	Perizia asseverata per le attività economiche e produttive.....	24
5.	MODULISTICA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI – RINVIO.....	25

1. INTRODUZIONE

A seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 28 novembre 2020 nel territorio della Regione Sardegna, con deliberazione della Giunta regionale n. 60/1 del 28 novembre 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale, ai sensi del comma 4, dell'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3, come sostituito dall'articolo 3, della legge regionale 9 marzo 2020, n. 9, e riconosciuta l'esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica per quanto riguarda il comparto agricolo.

I principali provvedimenti connessi all'emergenza, adottati a livello regionale e nazionale, sono stati:

- la legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30, approvata dal Consiglio regionale il 30.11.2020, e in particolare l'art. 12 recante “Interventi per fronteggiare eventi calamitosi del 28 novembre 2020”;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2020 con la quale, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è stato dichiarato per 12 mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del comune di Bitti, in provincia di Nuoro;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 721 del 4 dicembre 2020 che dispone in merito agli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dei sopracitati eventi meteorologici e individua il Direttore generale della Protezione Civile quale Commissario delegato;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 722 del 9 dicembre 2020 che prevede ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile.

La sopracitata ordinanza n. 721/2020, nell'ambito dell'emergenza nazionale dichiarata il 2 dicembre 2020, prevede che le risorse stanziare con le delibere del Consiglio dei Ministri siano destinate al ristoro dei danni subiti dalle infrastrutture pubbliche, dai soggetti privati e dalle attività produttive presenti nel territorio del Comune di Bitti.

La succitata L.R. n. 30/2020 istituisce presso la Direzione generale della Protezione Civile due fondi per fronteggiare i danni derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi in data 28 novembre 2020, uno per i soggetti privati e le attività produttive, l'altro per gli interventi sul patrimonio pubblico. Tale norma, strettamente connessa all'emergenza regionale dichiarata con la Delib.G.R. n. 60/1 del 2020, si riferisce ai danni al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive presenti non solo nel territorio comunale di Bitti, ma anche in altri comuni della Sardegna.

Inoltre, secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 4, della L.R. n. 30/2020 modificato dall'art. 6, comma 4, lett. c) della legge regionale n. 32 del 2020, i sopracitati fondi possono essere utilizzati anche attraverso il trasferimento a favore dei comuni colpiti o alla contabilità speciale n. 6251 previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 4, della L.R. n. 30/2020, i criteri e le modalità di utilizzo dei fondi devono essere definiti con deliberazione della Giunta regionale.

Pertanto, con deliberazione della Giunta regionale n. 67/18 del 31 dicembre 2020, è stato disposto che le risorse di cui all'art. 12, comma 1, della L.R. n. 30/2020 debbano essere interamente destinate al Comune di Bitti, attraverso il progressivo trasferimento al medesimo Comune, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 4, lett. c) della legge regionale n. 32 del 2020, sulla base degli esiti istruttori condotti dagli uffici regionali e comunali.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile.

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del comune di Bitti, in provincia di Nuoro

Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 721 del 4 dicembre 2020 - Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del comune di Bitti, in provincia di Nuoro

Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 722 del 9 dicembre 2020 - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del comune di Bitti, in provincia di Nuoro

Legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 e s.m.i. - Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche.

Legge regionale 17 gennaio 1989 n. 3 - Interventi regionali in materia di protezione civile.

Legge regionale 20 dicembre 2013, n. 36 - Disposizioni urgenti in materia di protezione civile.

Legge regionale 9 novembre 2015, n. 26 - Interventi urgenti a favore dei privati e delle attività produttive danneggiati a seguito di eventi calamitosi in Sardegna

Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 - Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna.

Legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 e s.m.i. - Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio

3. ACCESSO AI CONTRIBUTI EX L.R. 30/2020

3.1. Descrizione delle fasi del processo finalizzato alla concessione dei contributi

La procedura per l'accesso ai contributi prevede le seguenti attività:

A) Fase preliminare di raccolta dei moduli di ricognizione dei danni

1. I funzionari della Direzione generale della protezione civile nei giorni immediatamente successivi all'evento calamitoso hanno eseguito diversi sopralluoghi per la valutazione speditiva dei danni al patrimonio abitativo, ai beni mobili registrati e alle attività economiche e produttive, caricando le informazioni sulle applicazioni appositamente predisposte su ArcGIS online.
2. Il Commissario delegato ex OCDPC n. 721/2020 e la Direzione generale della protezione civile, per il tramite dei Comuni, hanno invitato i cittadini a segnalare i danni utilizzando la modulistica all'uopo predisposta. In particolare i moduli B2 e C2 sono afferenti al procedimento in capo al Commissario delegato, mentre i moduli D ed E sono afferenti al procedimento in capo alla Direzione generale della protezione civile.
3. I cittadini hanno compilato la modulistica con il supporto dei tecnici della Rete delle Professioni Tecniche attivata dal Commissario delegato in attuazione dell'OCDPC n. 722/2021, consegnata presso il COC di Bitti al personale della Direzione generale della protezione civile.
4. Tutte le richieste di contributo e le schede di ricognizione dei danni, registrate in ingresso sul protocollo di emergenza istituito dal Commissario delegato e dalla Direzione generale della protezione civile, hanno consentito di effettuare una prima stima dei danni subiti dai soggetti privati e dalle attività produttive per effetto dell'evento alluvionale.
5. Tutte le richieste di contributo e le schede di ricognizione dei danni sono state scansionate e caricate su apposita piattaforma per l'ottimale gestione dell'istruttoria delle stesse.
6. Sulla base di tale stima, con la deliberazione n. 67/18 del 31 dicembre 2020, la Giunta regionale ha disposto l'assegnazione al Comune di Bitti delle risorse di cui all'art. 12, comma 1, della L.R. n. 30/2020, per un importo complessivo pari a euro 10.000.000,00.
7. Le schede B2 e C2 registrate in ingresso nel protocollo del Commissario delegato, sono state acquisite dalla Direzione generale della protezione civile ai fini del proseguo dell'istruttoria in quanto l'erogazione dei contributi a favore dei soggetti privati e delle attività produttive danneggiati dall'evento alluvionale è a valere sulle risorse regionali. Le medesime schede B2 e C2 costituiscono inoltre il riferimento per la ricognizione dei fabbisogni di cui all'art. 25, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 1/2018 a cura del Commissario delegato per le finalità previste dall'OCDPC n. 721/2020.

B) Procedimento di raccolta delle richieste di contributo e dei moduli di ricognizione dei danni

8. Il Servizio competente della Direzione generale della protezione civile, avvia il procedimento relativo alla presentazione delle domande di contributo da parte dei cittadini; il Comune di Bitti fornisce supporto pubblicando l'Avviso pubblico all'Albo pretorio e contattando direttamente i cittadini che:
 - pur avendo subito danni, non risultano aver inviato alcuna richiesta di contributo;
 - devono fornire integrazioni per le domande già presentate nella fase preliminare (A).
9. Entro il termine previsto al successivo paragrafo 3.6, i cittadini, utilizzando la modulistica di cui all'Allegato 1 e, ove necessario, all'Allegato 2, predispongono tutta la documentazione a supporto della domanda di contributo o forniscono le integrazioni richieste, secondo quanto indicato nel presente documento di indirizzo.
10. Il Servizio competente della Direzione generale della protezione civile provvede all'istruttoria delle domande pervenute, direttamente e/o per il tramite del Comune di Bitti, eseguendo i controlli e le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini e della documentazione presentata.
11. L'elenco definitivo dei beneficiari, approvato con determinazione della Direzione generale della protezione civile, individua i soggetti beneficiari, i danni ammissibili a contributo ed il relativo importo massimo concedibile determinato in base all'applicazione dei massimali di cui ai successivi paragrafi 3.3, 3.4 e 3.5.
12. Sulla base dell'elenco definitivo dei beneficiari, la Direzione generale della protezione civile assume i relativi provvedimenti di liquidazione a favore del Comune di Bitti. Provvede inoltre agli adempimenti connessi all'art. 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
13. Il Comune di Bitti, ricevute le risorse da parte della Direzione generale della protezione civile, assume i relativi provvedimenti di impegno e provvede alla successiva liquidazione, a favore dei singoli beneficiari, dell'anticipazione pari al 50% dell'importo ammesso.
14. Il Comune procede a comunicare ai cittadini l'ammissione al contributo, la possibilità di avviare i lavori, i termini per la realizzazione degli stessi e per la presentazione della documentazione di rendicontazione.

C) Rendicontazione delle spese da parte del cittadino o dell'impresa

15. I beneficiari procedono alla realizzazione dei lavori e sostengono le spese ammesse a contributo.
16. A conclusione degli interventi, i beneficiari inviano al Comune di Bitti, entro i termini indicati al paragrafo 3.12, la documentazione di rendicontazione.
17. Il Comune di Bitti trasmette la documentazione alla Direzione generale della protezione civile per l'istruttoria della rendicontazione delle spese, le verifiche e i controlli anche in loco svolti congiuntamente.
18. Una volta definito l'elenco dei beneficiari comprensivo degli importi delle spese sostenute, delle spese rendicontate e di quelle definitivamente ammesse a contributo, la Direzione generale della protezione civile provvede alla liquidazione delle risorse a favore del Comune di Bitti.

19. Il Comune di Bitti eroga il saldo dei contributi dovuti ai beneficiari.
20. Il Comune di Bitti procede a comunicare ai cittadini la conclusione del procedimento con l'indicazione dell'importo definitivo ammesso a contributo.

3.2. Beni distrutti o danneggiati ammissibili a contributo e relative finalità

L'indennizzo per i danni derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nel Comune di Bitti il 28 novembre 2020, è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto ed è destinato:

- a) per i soggetti privati, a ristoro dei danni subiti dall'abitazione principale e dai beni mobili e mobili registrati;
- b) per i titolari di attività economiche e produttive che abbiano subito danni agli immobili nei quali si svolge l'attività o ai beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività, comprese le scorte.

3.2.1. Patrimonio abitativo privato – Beni danneggiati ammissibili a contributo

Relativamente alle abitazioni principali, gli interventi devono essere finalizzati a:

- a) ricostruire in sito le abitazioni distrutte;
- b) ripristinare le abitazioni danneggiate;
- c) ripristinare le parti comuni danneggiate di edifici residenziali;
- d) a parziale ristoro delle spese connesse con la sostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati, compresi i beni mobili registrati, adibiti direttamente ed esclusivamente alle primarie necessità della vita lavorativa e familiare, con le modalità e limitazioni previste al successivo paragrafo 3.3 e 3.4.

3.2.2. Attività economiche e produttive – Beni danneggiati ammissibili a contributo

Relativamente alle attività produttive gli interventi devono essere finalizzati:

- a) al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attività;
- b) al ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati a seguito dell'evento calamitoso;
- c) all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da frane, inondazioni, trombe d'aria, incendi boschivi di origine naturale, ecc., sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni indicate nei presenti indirizzi.

3.3. Criteri per l'ammissibilità della spesa, tipologie di danni, massimali per le abitazioni principali e i beni mobili ivi ubicati

I contributi sono concessi entro i limiti percentuali specificati come segue, applicati sul minor valore tra quello riportato nel modulo B2 di ricognizione dei danni e quello risultante dalla perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 4.2.1.

Alla data di presentazione della domanda i danni subiti e ammissibili a contributo che siano stati ripristinati dovranno essere comprovati da documentazione valida ai fini fiscali per un importo pari alla spesa sostenuta e documentata. Ove alla predetta data, i lavori di ripristino dei danni ammissibili a contributo siano stati eseguiti parzialmente, si considera altresì la ulteriore ed eventuale spesa indicata nel sopracitato modulo B2. Ad ogni modo, nei casi in cui i lavori siano da realizzarsi in tutto o in parte il contributo sarà rideterminato all'atto della verifica finale della spesa complessivamente sostenuta, ove questa risultasse di importo inferiore al valore indicato nel modulo B2 di ricognizione dei danni.

Per le abitazioni distrutte o sgomberate e per quelle danneggiate, i contributi sono concessi limitatamente alle spese sostenute per i danni occorsi a:

1. strutture portanti;
2. impianti: elettrico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;
3. finiture interne ed esterne: intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, intonaci, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale;
4. serramenti interni ed esterni.

Le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali adeguamenti obbligatori per legge, da evidenziare specificamente nel computo estimativo delle opere necessarie riportate nel sopracitato modulo B2; eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari di contributo.

Massimali

Per i danni subiti all'unità immobiliare destinata ad abitazione, alla data dell'evento calamitoso, il limite massimo concedibile è di 150.000,00 euro, e devono essere utilizzate le seguenti percentuali:

- per l'abitazione principale del proprietario, fino all'80%;
- per l'abitazione principale di un soggetto diverso dal proprietario fino al 50%.
- per le parti comuni di un edificio residenziale, il contributo è concesso fino all'80% se nell'edificio risulta, almeno un'abitazione principale di un proprietario, ovvero, in caso contrario, fino al 50%.

Per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, perizia asseverata, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota IVA di legge dei lavori di ripristino dei danni agli immobili.

Nel caso di abitazione distrutta e da ricostruire in sito è concesso un contributo da determinarsi applicando le seguenti percentuali:

- per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario fino all'80% e comunque nel limite massimo di 187.500,00 euro;
- per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale di un soggetto diverso dal proprietario fino al 50% e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro.

Per gli effetti del presente documento si intende:

- per abitazione principale del proprietario quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, era stabilita la sua residenza anagrafica ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile;
- per abitazione diversa da quella principale del proprietario:
 - quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, era stabilita la residenza anagrafica di un terzo a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.) o nella quale il Comune di Bitti attesta un domicilio di fatto in base alla documentazione in proprio possesso (es. iscrizione nei ruoli TARI) o a quella esibita dal cittadino (bollette energia elettrica, acqua, ecc.);
 - quella in cui alla data dell'evento calamitoso non era stabilita la residenza anagrafica né del proprietario né di un terzo.

Per i casi di abitazioni distrutte da ricostruire in sito, i massimali anzidetti, si applicano sul minor valore tra l'importo del quadro economico di progetto e il costo effettivo.

3.3.1. Beni mobili

Limitatamente alle unità immobiliari distrutte o danneggiate destinate, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo, è concesso un contributo a titolo di ristoro delle spese relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati ivi ubicati a favore del relativo proprietario determinato nella misura massima di 2.000,00 euro per ciascun vano catastale principale distrutto o danneggiato e comunque per un numero massimo di 5 vani. Tale contributo è riconosciuto solo per i vani catastali principali quali: cucina, camera da letto, sala.

3.3.2. Patrimonio abitativo privato - danni esclusi dal contributo

Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento i danni:

- a) agli immobili, di proprietà di una persona fisica o di un'impresa, destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva ovvero destinati a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa; rientrano nell'ambito applicativo del presente procedimento, invece, i danni alle parti comuni di un edificio residenziale ancorché questo fosse costituito alla data dell'evento calamitoso, oltre che da unità abitative, da unità immobiliari destinate all'esercizio di un'attività economica e produttiva;
- b) alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte rispetto alle primarie funzionalità dell'unità abitativa.
- c) ad aree e fondi esterni al fabbricato;
- d) ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;

- e) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- f) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti.

3.4. Criteri per l'ammissibilità della spesa, tipologie di danni, massimali per i beni mobili registrati

Per i danni occorsi ai beni mobili registrati che siano stati rilevati da una pubblica autorità, i contributi sono concessi come di seguito specificato:

- in caso di danneggiamento, il contributo è pari al minor valore tra il costo della riparazione e il valore medio di mercato del bene;
- in caso di rottamazione, il contributo è pari al valore medio di mercato del bene, con un minimo riconosciuto di 4.000,00 euro;
- il contributo non può superare l'importo massimo di 30.000,00 euro.

Il valore di mercato del bene mobile registrato alla data dell'evento calamitoso secondo il listino ufficiale Eurotax Giallo del mese di dicembre 2020. Nel caso di beni immatricolati in date antecedenti l'ultima data di riferimento del listino ufficiale Eurotax Giallo, la quotazione del bene verrà calcolata decurtando per ogni anno il decremento di valore indicato per gli ultimi 2 anni disponibili fino a una soglia minima di € 1.000,00. Nel caso in cui il bene non sia quotato nel listino Eurotax Giallo si farà riferimento ad altri listini specializzati o, in mancanza di quotazione anche in tali listini, alle perizie conservative. Il costo della perizia conservativa è a carico del richiedente il contributo.

3.4.1. Beni mobili registrati esclusi dal contributo

Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento i danni ai beni mobili registrati che risultavano privi di assicurazione alla data dell'evento calamitoso.

3.5. Criteri per l'ammissibilità della spesa, tipologie di danni, massimali per le attività economiche-produttive

I contributi sono concessi entro i limiti percentuali specificati come segue, applicati sul minor valore tra quello riportato nel modulo C2 di ricognizione dei danni e quello risultante dalla perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 4.2.2.

I contributi sono finalizzati:

- a) al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attività con riferimento a:
 1. strutture portanti;
 2. impianti: elettrico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati LAN, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;
 3. finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, intonaci, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale;

4. serramenti interni ed esterni;

- b) al ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati a seguito dell'evento calamitoso;
- c) all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso.

Nel caso in cui, alla data di presentazione della domanda, tutti i danni subiti e ammissibili a contributo siano stati ripristinati e ciò sia comprovato da documentazione valida ai fini fiscali si considera l'importo della spesa sostenuta e documentata. Ove alla predetta data, i lavori di ripristino di tutti i danni ammissibili a contributo siano stati eseguiti parzialmente, si considera altresì la ulteriore ed eventuale spesa indicata nel sopraccitato modulo C2.

Ad ogni modo, nei casi in cui i lavori siano da realizzarsi in tutto o in parte, il contributo sarà rideterminato all'atto della verifica finale della spesa complessivamente sostenuta, ove questa risultasse di importo inferiore al valore indicato nel modulo C2 di ricognizione dei danni.

Tali contributi sono riconosciuti anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel sopraccitato modulo C2.

Eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari di contributo ed anche queste devono essere specificamente evidenziate nel modulo C2 di ricognizione dei danni e comunque computabili separatamente.

Massimali

Per i danni:

- finalizzati al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attività, il contributo è concesso fino all'50%, calcolato sul valore di perizia, oppure sul valore del quadro economico di progetto per gli immobili distrutti da ricostruire;
- per il ripristino dei macchinari, attrezzature e beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività fino all'80%;
- per l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso, fino all'80% dell'importo di perizia.

Il limite massimo complessivo concedibile è di 450.000,00 euro.

Per i casi di immobili distrutti e ricostruiti in sito i massimali anzidetti, si applicano sul minor valore tra l'importo del quadro economico di progetto e il costo effettivo.

Per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, perizia asseverata, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota IVA di legge dei lavori di ripristino dei relativi danni, fermi restando i massimali sopra indicati.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da frane, inondazioni, trombe d'aria, incendi boschivi di origine naturale, ecc., sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni indicate nei presenti indirizzi.

3.5.1. Attività economiche e produttive - danni esclusi dal contributo

Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento, i danni:

- a) alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività economica e nel caso non siano direttamente funzionali all'attività stessa;
- b) ad aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attività economica;
- c) relativamente ai danni agli immobili (fabbricati o loro porzioni), realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
- d) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- e) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti.

3.6. Termini, luogo e modalità per la presentazione della domanda di contributo

La Direzione generale della protezione civile, per il tramite del Comune di Bitti, provvede a dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo pubblicando l'Avviso sull'Albo pretorio e nel proprio portale istituzionale unitamente al presente documento e alla modulistica allegata. La Direzione generale della protezione civile assicura la consultazione di tutta la documentazione presso lo sportello istituito all'interno degli uffici messi a disposizione dal Comune.

I soggetti interessati alla richiesta di contributo devono presentare, entro il termine perentorio del **5.3.2021**, l'apposita domanda utilizzando il modulo E di cui all'Allegato 1.

Alla domanda di contributo, sia per le abitazioni che per i beni mobili registrati, nonché per le attività economiche e produttive, devono essere allegati i moduli di ricognizione dei danni di cui all'Allegato 1 e, ove necessario, la modulistica di cui all'Allegato 2.

3.6.1. Abitazioni, parti comuni e beni mobili ivi ubicati

Per i danni all'abitazione, la domanda di contributo è presentata dal relativo proprietario utilizzando l'apposito modulo B2 sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio.

Relativamente agli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario, deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi mediante apposito modello di cui all'Allegato 2-D. In assenza della delega, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

Può presentare la domanda, invece del proprietario, il titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), che, in accordo con il proprietario, si sia accollato la spesa per il ripristino e questa sia stata integralmente sostenuta alla data di presentazione della domanda; in tal caso, nel modulo della domanda deve essere resa dal proprietario dell'abitazione la dichiarazione di rinuncia al contributo.

Per i beni mobili distrutti o danneggiati, ubicati all'interno o nei pressi di un'abitazione distrutta o danneggiata, destinata alla data dell'evento calamitoso ad abitazione principale del proprietario dei beni o di un terzo, la domanda è presentata dal proprietario dei medesimi beni mobili; nella domanda presentata dall'usufruttuario/locatario/comodatario, il proprietario dell'abitazione deve dichiarare che i beni mobili ivi ubicati non sono di sua proprietà.

Per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale la domanda è presentata dall'amministratore condominiale unitamente al modulo di cui all'Allegato 2-C, e deve essere integrata entro i successivi 30 giorni con il verbale dell'assemblea condominiale che ha deliberato l'esecuzione dei lavori, in mancanza della suddetta integrazione la domanda è considerata nulla. Nel caso in cui non sia stato nominato un amministratore o, in sua assenza, la domanda può essere presentata da un condomino su delega degli altri condomini, conferita utilizzando il modello di cui all'Allegato 2-E; rientrano nell'ambito di tale fattispecie anche i danni alle parti comuni di un edificio residenziale ancorché questo fosse costituito, alla data dell'evento calamitoso, oltre che da unità abitative, da unità immobiliari destinate all'esercizio di un'attività economica e produttiva.

In assenza della delega suddetta, il contributo è riconosciuto al solo condomino che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai condomini che non hanno conferito la delega.

Nei casi di ricostruzione in sito dell'immobile distrutto, prima dell'erogazione dell'anticipazione, la domanda di contributo deve essere integrata con apposito titolo abilitativo edilizio, progetto e relativo quadro economico.

3.6.2. Beni mobili registrati

Per i beni mobili registrati (veicoli) danneggiati, destinati alle primarie necessità lavorative o familiari, la domanda di contributo è presentata dal proprietario utilizzando l'apposito modulo D sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio.

3.6.3. Attività economiche e produttive

Per i danni sopravvenuti agli immobili in cui ha sede l'attività economica e produttiva, la domanda di contributo è presentata dal legale rappresentante dell'attività utilizzando l'apposito modulo C2 sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio.

Relativamente agli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario, deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi mediante apposito modello di cui all'Allegato 2-D. In assenza della delega, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

Per l'immobile in cui ha sede un'attività economica, invece del proprietario, può presentare la domanda il titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.) che si sia accollato la spesa per il ripristino e questa sia stata integralmente sostenuta alla data di presentazione della domanda, nel modulo della domanda deve essere resa dal proprietario dell'immobile la dichiarazione di rinuncia al contributo.

3.7. Modalità di presentazione della domanda

La domanda può essere consegnata a mano direttamente presso lo sportello attivato dalla Direzione generale della protezione civile presso gli uffici messi a disposizione dal Comune di Bitti.

In alternativa, la domanda può essere spedita:

- tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it;
- a mezzo posta con raccomandata a.r. all'indirizzo: **Direzione generale della protezione civile - via Vittorio Veneto n. 28 - 09123 Cagliari.**

Nel caso di spedizione tramite PEC, fa fede la data di invio dell'e-mail certificata, mentre nel caso di invio tramite raccomandata a.r. fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante.

Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale autorizzato a riceverla ma venga consegnata da terzi o spedita a mezzo posta ordinaria, alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del richiedente il contributo, in corso di validità. Nel caso di inoltro tramite PEC è possibile firmare la domanda con i correnti sistemi certificati di firma digitale o in alternativa allegando la copia informatica in formato .pdf o .jpg o formato simile, di un documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo.

La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito la Direzione generale della protezione civile deve dare comunicazione al soggetto interessato con raccomandata a/r o tramite PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti, la Direzione generale della protezione civile, anche per il tramite del Comune di Bitti, ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata presentata la domanda, dando, a tal fine, il termine di 5 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte della Direzione generale della protezione civile tramite raccomandata a/r o tramite PEC al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda.

3.8. Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico

In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalità, al suddetto indennizzo e/o altro contributo andrà sommato il contributo previsto dal provvedimento di preassegnazione, fino alla concorrenza del massimo concedibile, secondo i criteri di cui al presente documento.

Il richiedente il contributo dovrà produrre alla Direzione generale della protezione civile copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o copia della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico, con le modalità previste dal precedente paragrafo 3.7.

La documentazione attestante l'effettiva ricezione dell'indennizzo o contributo, qualora relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti successivamente e, quindi, non allegata alla domanda di contributo, dovrà essere prodotta alla Direzione generale della protezione civile entro 10 giorni dalla data della relativa erogazione.

Il mancato rispetto di quanto previsto al presente paragrafo comporta la decadenza dal contributo.

In alternativa alla documentazione da produrre ai sensi del presente paragrafo, la domanda per l'accesso al contributo dovrà in ogni caso contenere una dichiarazione, da parte del richiedente, che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi.

3.9. Modulistica per la ricognizione dei danni

Alla domanda di contributo (modulo E) è obbligatoriamente allegata la ricognizione dei danni da redigersi utilizzando l'apposita modulistica presente nell'Allegato 1 (modulo B2, C2 e D), predisposta con il supporto dei tecnici della Rete delle Professioni Tecniche in attuazione dell'OCDPC n. 722/2020.

3.9.1. Ricognizione danni per le abitazioni e i beni mobili ivi ubicati

Per le abitazioni e le parti comuni di un edificio residenziale il cittadino, sotto la propria personale responsabilità, deve compilare il modulo B2 contenente le seguenti sezioni:

- 1) Identificazione del soggetto dichiarante;
- 2) Descrizione unità immobiliare;
- 3) Stato dell'unità immobiliare;
- 4) Descrizione sommaria dell'unità immobiliare;
- 5) Descrizione danni;
- 6) Esclusioni;

- 7) Quantificazione della spesa;
- 8) Indennizzi assicurativi, stato di legittimità, nesso di causalità ed ulteriori danni;
- 9) Ulteriori dichiarazioni.

L'istante deve inoltre allegare la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e, se disponibile, eventuale copia del verbale dell'assemblea condominiale, eventuale dichiarazione del proprietario per autorizzare un soggetto terzo al ripristino dei danni all'immobile e/o ai beni mobili, delega dei condomini, delega dei comproprietari, perizia della compagnia di assicurazioni e quietanza liberatoria, documentazione fotografica e ogni altra documentazione utile a descrivere il danno.

3.9.2. *Ricognizione danni per i beni mobili registrati*

Per i beni mobili registrati il cittadino, sotto la propria personale responsabilità, deve compilare il modulo D contenente le seguenti sezioni:

- 1) Identificazione del soggetto dichiarante;
- 2) Descrizione del bene mobile registrato;
- 3) Descrizione danni;
- 4) Indennizzi assicurativi, stato di legittimità e nesso di causalità;
- 5) Ulteriori dichiarazioni.

L'istante deve inoltre allegare la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e, se disponibile, il certificato di proprietà e il libretto di circolazione, l'attestato assicurativo in corso di validità alla data dell'evento, la perizia della compagnia di assicurazioni e quietanza liberatoria, documentazione fotografica e ogni altra documentazione utile a descrivere il danno. I dati relativi alla proprietà e all'assicurazione del veicolo possono in alternativa essere oggetto di visura da parte dei funzionari del Comune di Bitti.

3.9.3. *Ricognizione danni per le attività economiche e produttive*

Per le attività produttive il titolare, sotto la propria personale responsabilità, deve compilare il modulo C2 contenente le seguenti sezioni:

- 1) Identificazione del rappresentante dell'Impresa;
- 2) Identificazione dell'Impresa;
- 3) Descrizione unità immobiliare;
- 4) Stato dell'unità immobiliare;
- 5) Descrizione sommaria dell'unità immobiliare;

- 6) Descrizione danni;
- 7) Esclusioni;
- 8) Quantificazione della spesa;
- 9) Indennizzi assicurativi, stato di legittimità e nesso di causalità;
- 10) Ulteriori dichiarazioni.

L'istante deve inoltre allegare la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e, se disponibile, perizia della compagnia di assicurazioni e quietanza liberatoria, documentazione fotografica e ogni altra documentazione utile a descrivere il danno.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da frane, inondazioni, trombe d'aria, incendi boschivi di origine naturale, ecc., sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni indicate nei presenti indirizzi.

3.10. Trasferimento o successione della proprietà

Nel caso dell'abitazione principale, il proprietario che, dopo aver presentato la domanda di contributo, ne trasferisca la proprietà, che era principale per sé o per un terzo, decade dal contributo, fatto salvo quanto previsto ai successivi punti a), b) e c):

- a) trasferimento della proprietà al terzo titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.) in forza di atto avente data certa anteriore all'evento calamitoso e che, a tale data, aveva fissato nell'unità immobiliare la residenza anagrafica ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile;
- b) trasferimento della nuda proprietà dell'abitazione principale del proprietario che contestualmente ha riservato a sé l'usufrutto;
- c) trasferimento della proprietà a favore della persona residente anagraficamente ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile alla data dell'evento calamitoso nell'unità abitativa costituente abitazione principale anche del proprietario.

In caso di decesso del proprietario avvenuto successivamente alla presentazione della domanda di contributo e prima dell'ultimazione degli interventi, il contributo è riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario.

Nel caso delle attività economiche e produttive, il soggetto che, dopo aver presentato la domanda di contributo, trasferisca la relativa proprietà dell'attività economica, decade dal contributo.

3.11. Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti

Preliminarmente all'approvazione dell'elenco definitivo dei beneficiari e all'erogazione dell'anticipazione del 50%, la Direzione generale della protezione civile procede, direttamente o per il tramite del Comune di Bitti,

ai controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati.

Tali controlli possono essere basati sulle informazioni e sulla documentazione fotografica raccolti durante i sopralluoghi eseguiti dai funzionari della Direzione generale della protezione civile nei giorni immediatamente successivi all'evento calamitoso, oppure attraverso verifiche eseguite successivamente alla presentazione della domanda.

3.12. Tempistica per l'esecuzione degli interventi

Dalla data del provvedimento di liquidazione del Comune di Bitti, con cui è effettuato il trasferimento a favore dei beneficiari che hanno subito danni a seguito dell'evento calamitoso, sono stabiliti i seguenti termini per l'esecuzione degli interventi sul patrimonio abitativo:

- 18 mesi per gli interventi di ripristino dei beni immobili danneggiati sia con riferimento al patrimonio abitativo che alle attività economiche e produttive;
- 30 mesi per gli interventi di ricostruzione dell'abitazione distrutta;
- 12 mesi per gli interventi di ripristino o riacquisto dei beni danneggiati di cui al paragrafo 3.4 e ai punti b) e c) del paragrafo 3.5.

I suddetti termini possono essere prorogati, su istanza motivata degli interessati, con apposito provvedimento della Direzione generale della protezione civile.

3.13. Erogazione dell'anticipazione del contributo

Successivamente all'approvazione dell'elenco dei beneficiari da parte della Direzione generale della Protezione civile, il Comune invia una comunicazione a ciascun soggetto avente diritto e provvede alla liquidazione dell'anticipazione del 50%. Qualora l'avente diritto risulti diverso dal proprietario dell'immobile, la medesima comunicazione è inviata anche al proprietario per conoscenza.

3.13.1. Condizioni particolari per le attività economiche e produttive

Prima della liquidazione dell'anticipazione, e successivamente del saldo, il Comune dovrà verificare (o rinnovare la verifica) la sussistenza delle condizioni per l'accesso e l'erogazione dei contributi di cui trattasi, nonché le verifiche previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici (fatta salva la durata della validità delle certificazioni di cui siano già in possesso ad esempio DURC, documentazione antimafia, etc.).

In particolare il Comune dovrà verificare che:

- gli aiuti siano concessi nel rispetto degli obblighi di interrogazione e registrazione previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato, in particolare con riferimento alle verifiche – visure aiuti – e agli adempimenti – caricamento degli aiuti – relativi ai registri RNA e SIAN;

- le imprese beneficiarie non rientrino tra coloro che, essendo oggetto di ordine di recupero di un aiuto dichiarato illegittimo o incompatibile dalla Commissione Europea, non abbiano assolto all'obbligo di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura loro richiesta dall'amministrazione, compresi interessi di recupero – visura Deggendorf;
- le imprese beneficiarie del contributo siano in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali e assicurativi nei confronti degli Enti preposti - acquisire il DURC nelle ipotesi previste;
- le imprese beneficiarie non siano destinatarie delle misure di divieto, sospensione o decadenza ex art. 67 del D.lg. 159/2011 – normativa in materia infiltrazioni da parte della criminalità organizzata – acquisendo la documentazione antimafia ai sensi del D.lgs. 159/2011 ss. mm. ii., nelle ipotesi e secondo le modalità previste nella citata normativa;
- le imprese beneficiarie non siano sottoposte a procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (è requisito autocertificato nella domanda di partecipazione);
- permanga la titolarità di partita Iva e/o l'iscrizione dell'impresa agricola alla Camera di Commercio nonché l'iscrizione all'Anagrafe nazionale delle imprese agricole.

3.14. Decadenza dal contributo

Costituiscono motivi di decadenza:

- la mancata o l'ingiustificato ritardo nella presentazione della documentazione richiesta;
- l'ingiustificata riduzione dell'importo lavori rispetto a quello indicato in sede di istanza;
- la presentazione di documentazione non conforme;
- l'esito negativo dei sopralluoghi effettuati dalla Direzione generale della protezione civile e/o dal Comune di Bitti;
- l'ingiustificato ritardo nella conclusione dei lavori rispetto alla data dichiarata.

In caso di decadenza dal contributo, il beneficiario sarà obbligato alla restituzione al Comune di Bitti della eventuale anticipazione ricevuta.

Le economie derivanti dalla decadenza da parte di uno o più beneficiari e di quelle provenienti da eventuali quote non assegnate (eccedenze derivanti dalla concomitanza di ulteriori contributi o rimborsi assicurativi) dovranno essere restituite alla Regione.

La Direzione generale della protezione civile potrà gestire il riutilizzo delle suddette economie nel rispetto delle finalità di cui alla L.R. 26/2015 nell'ambito della stessa DGR di stanziamento delle risorse.

3.14.1. *Ulteriori obblighi per le attività economiche e produttive*

I beneficiari dovranno rispettare gli adempimenti obbligatori previsti dalla legge 4 agosto 2017 n. 124, art. 1 commi 125 e ss.

In particolare il comma 125 stabilisce che: “[...] *le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo del comma stesso sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.*

L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione delle somme eventualmente già liquidate.

L'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato.”

4. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

4.1. Rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari

Una volta realizzati i lavori e sostenute le spese ammesse a contributo, i beneficiari inviano al Comune di Bitti, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di fine lavori, la documentazione di rendicontazione:

- a) nel caso delle abitazioni, giustificativi comprovanti i lavori eseguiti, es. fatture o ricevute intestate al richiedente il contributo (proprietario o soggetto diverso purché residente al momento dell'evento calamitoso in virtù di un qualunque titolo attestante il diritto reale di godimento dell'immobile) o ad un altro componente del nucleo familiare, l'apposito prospetto riepilogativo per la rendicontazione delle spese, di cui all'Allegato 3-A;
- b) nel caso di attività economiche e produttive, giustificativi comprovanti i lavori eseguiti, es. fatture o ricevute intestate all'impresa richiedente il contributo e l'apposito prospetto riepilogativo per la rendicontazione delle spese, di cui all'Allegato 3-C;
- c) estremi degli atti o provvedimenti (es. Comunicazione, SCIA) inoltrati o rilasciati in relazione ai lavori dichiarati;
- d) per i beni mobili, giustificativi comprovanti le spese effettuate, es. fatture o ricevute intestate al richiedente il contributo (proprietario o soggetto diverso purché residente al momento dell'evento calamitoso in virtù di un qualunque titolo attestante il diritto reale di godimento dell'immobile) o ad un altro componente del nucleo familiare;
- e) per i beni mobili registrati, giustificativi comprovanti le spese effettuate, es. fatture o ricevute intestate al proprietario del veicolo che ha richiesto il contributo;
- f) perizia asseverata di cui al paragrafo 4.2 (non è richiesta per i contributi relativi ai beni mobili registrati).

Si precisa che il beneficiario dovrà produrre la documentazione suddetta per un importo pari o superiore a quello ammesso a contributo.

4.2. Erogazione del saldo del contributo

A seguito della consegna della rendicontazione delle spese sostenute dal beneficiario, la Direzione generale della protezione civile, direttamente o per il tramite del Comune di Bitti:

- effettua l'istruttoria attraverso i controlli e le verifiche, al fine di determinare l'importo definitivo ammesso a contributo;
- procede all'effettuazione di controlli a campione in misura non inferiore al 20% delle domande di contributo ammesse;
- definisce l'elenco finale dei beneficiari comprensivo degli importi delle spese sostenute, delle spese rendicontate, delle spese definitivamente ammesse a contributo, nonché dell'esito dei controlli in loco effettuati.

Successivamente il Comune di Bitti invia una comunicazione di conclusione del procedimento a ciascun soggetto avente diritto con indicazione dell'importo definitivo ammesso a contributo e provvede alla liquidazione del saldo. In caso di beneficiario diverso dal proprietario dell'immobile, la medesima comunicazione è inviata anche al proprietario per conoscenza.

Il saldo del contributo può essere rideterminato dalla Direzione generale della protezione civile e/o dal Comune di Bitti sulla base di minori lavori eseguiti o delle minori spese effettuate rispetto all'importo inizialmente ammesso a contributo.

4.3. Perizia asseverata da un professionista abilitato

Alla rendicontazione è obbligatoriamente allegata una perizia asseverata, da redigersi utilizzando l'apposito modello presente nell'Allegato 3, sottoscritta da un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio.

4.3.1. Perizia asseverata per le abitazioni e i beni mobili ivi ubicati

Per le abitazioni e le parti comuni di un edificio residenziale il perito, sotto la propria personale responsabilità, deve utilizzare il modello di cui all'Allegato 3-B al fine di:

- a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso;
- b) identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (Foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato con regolare concessione edilizia nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;
- c) precisare, per l'abitazione, se questa si sviluppa su più piani o, se ubicata in un condominio, in quale piano è collocata, nonché precisare se i danni riguardano sia l'unità principale (abitazione) sia l'eventuale pertinenza (es. cantina e/o garage) del fabbricato, specificando se la pertinenza consiste in una distinta unità strutturale rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione, oppure unicamente l'una o l'altra. Nel caso in cui l'eventuale pertinenza dell'unità abitativa sia censita al NCEU con un proprio mappale e/o subalterno, deve essere indicato anche quest'ultimo;
- d) descrivere i danni all'abitazione o alle parti comuni di un edificio residenziale e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui all'elenco del paragrafo 3.3, sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della Regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio, indicando anche l'importo IVA;
- e) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezziari di cui alla lettera d), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;

- f) distinguere sia nel caso di cui alla precedente lettera d) che in quello di cui alla precedente lettera e) i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi diversi da quelli di cui all'elenco del paragrafo 3.3, e pertanto non ammissibili a contributo;
- g) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie comunque a carico del titolare del contributo;
- h) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile.

4.3.2. *Perizia asseverata per le attività economiche e produttive*

Per le attività produttive, il perito, sotto la propria personale responsabilità, deve utilizzare il modello di cui all'Allegato 3-D al fine di:

- a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso;
- b) relativamente ai danni all'immobile in cui ha sede l'attività:
 - identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (Foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato con regolare concessione edilizia nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;
 - descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti, sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della Regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzo della locale Camera di Commercio, al netto di IVA e di altre imposte e tasse;
 - attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzi suddetti, producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
 - distinguere sia nel caso di interventi già eseguiti o da eseguirsi, i costi ammissibili a contributo da quelli non ammissibili e pertanto diversi delle tipologie di cui all'elenco del paragrafo 3.5;
 - distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie comunque a carico del titolare del contributo;
 - produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile;
- c) relativamente ai danni di cui al punto b) del paragrafo 3.5:

- identificare i macchinari e le attrezzature, specificandone marca e modello, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell'evento;
- descrivere i danni ai suddetti macchinari e attrezzature, nonché gli interventi sugli stessi e stimarne il costo di ripristino, allegando preventivi aventi data successiva all'evento calamitoso, verificando la congruità dei relativi prezzi con riferimento a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti;
- attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i predetti prezzari, producendo documentazione fiscalmente valida relativa alle stesse spese ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;

d) relativamente ai danni di cui al punto c) del paragrafo 3.5:

- identificare le scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell'evento;
- descrivere i danni subiti dalle suddette scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, nonché la stima del costo per il ripristino delle stesse, allegando preventivi aventi data successiva all'evento calamitoso, verificando la congruità dei relativi prezzi con riferimento a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti;
- attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui sopra, producendo documentazione fiscalmente valida relativa alle stesse spese ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo.

Alla perizia dovranno anche essere allegate le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarità dell'attività.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da frane, inondazioni, trombe d'aria, incendi boschivi di origine naturale, ecc., sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni indicate nei presenti indirizzi.

5. MODULISTICA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI – RINVIO.

Con successiva comunicazione la Direzione generale della protezione civile potrà disciplinare ulteriori dettagli inerenti al presente procedimento.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 Modulistica per la presentazione delle domande di contributo

Modulo B2 Ricognizione dei danni subiti per l'immediato sostegno alla popolazione

Modulo C2 Ricognizione dei danni subiti per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive

Modulo D Ricognizione dei danni subiti ai beni mobili registrati

Modulo E Domanda di contributo

Allegato 2 Modulistica integrativa per la presentazione delle domande di contributo

Allegato 2-A Dichiarazione relativa al titolo di diritto reale di godimento diverso dalla proprietà

Allegato 2-B Dichiarazione rinuncia del proprietario dell'abitazione

Allegato 2-C Dichiarazione relativo all'edificio residenziale per le parti comuni danneggiate

Allegato 2-D Delega dei comproprietari dell'immobile distrutto/danneggiato ad un comproprietario

Allegato 2-E Delega dei condomini ad un condomino per le parti comuni danneggiate dell'edificio residenziale

Allegato 2-F Dichiarazione rinuncia del proprietario dell'immobile sede dell'attività economica/produttiva

Allegato 3 Modulistica per la rendicontazione delle spese

Allegato 3-A Rendicontazione delle spese sostenute per il ripristino dei beni immobili ad uso abitativo e beni mobili registrati

Allegato 3-B Perizia asseverata dei danni subiti dall'immobile ad uso abitativo

Allegato 3-C Rendicontazione delle spese sostenute per il ripristino delle attività economiche e produttive

Allegato 3-D Perizia asseverata dei danni subiti dall'immobile sede di attività produttiva